

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sicilia - Palermo - Sezione III, sentenza del 2 aprile 2009, n. 630.

*I rappresentanti di lista, pur non essendo componenti del seggio elettorale, sono comunque soggetti che svolgono funzioni regolate dalla normativa elettorale, e, pertanto, deve essere attribuito valore di principio di prova alle dichiarazioni da loro rese.*

*Omissis.*

1.2 Non merita accoglimento neppure la dedotta inammissibilità del ricorso per mancanza di contestazioni, in seno al verbale della indicata sezione, da parte del rappresentante della lista n. 1, in ordine alla attribuzione di voti.

Infatti, il ricorrente non contesta la mancata attribuzione di preferenze validamente espresse, ma solo che tali voti validi - asseritamente risultanti dall'esame delle tabelle di scrutinio - non siano stati, per errore, correttamente contabilizzati.

Sotto tale profilo, quindi, nessuna contestazione il rappresentante di lista avrebbe potuto muovere e, in tal senso, viene in rilievo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da quest'ultimo in data 8.07.2008 in ordine alle operazioni elettorali svoltesi presso la sezione n. 11, nella quale il rappresentante dichiara di avere constatato, tramite lettura delle tabelle di scrutinio, che al ricorrente erano stati attribuiti n. 13 voti.

Sul punto, non appare superfluo precisare che, mentre non si riconosce, di norma, alcun valore di principio di prova alle dichiarazioni rese da cittadini elettori, si attribuisce, invece, tale valore alle dichiarazioni rese dai rappresentanti di lista, in quanto gli stessi, pur non essendo componenti del seggio elettorale, sono tuttavia soggetti che svolgono nei seggi funzioni regolate dalla normativa elettorale, partecipano a tutte le operazioni del seggio e svolgono funzioni di controllo del procedimento elettorale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2006, n. 168; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 1809/2007).

*Omissis.*